

N.R.G. 1635/2023
RUOLO V.G.



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Anna Laura Magliulo,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 dicembre 2023, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 1635/2023, avente ad oggetto ricorso *ex art. 19* Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) per la conferma delle misure protettive già richieste *ex art. 18* CCII in data 3 novembre 2023, formulato da:

D S S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (A , con sede legale in (), alla via n. , rappresentato e difeso dagli avvocati G D S e L V , giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in () alla Via n. ,

PREMESSO

- che in data 3 novembre 2023 la società presentava presso la piattaforma telematica nazionale, a tal scopo istituita, istanza per la nomina di un esperto indipendente nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa *ex art. 17* CCII, con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18, comma terzo, CCII;
- che con provvedimento del 10 novembre 2023 veniva nominato, quale Esperto indipendente, la dott.ssa I M L V la quale, in data 12 novembre 2023, accettava l'incarico e avviava la fase preliminare di individuazione delle parti del procedimento e di verifica dei presupposti per procedere con la composizione negoziata;
- che in data 13 novembre 2023 veniva, altresì, depositato presso codesto Tribunale ricorso *ex art. 19* CCII, volto alla conferma delle misure protettive richieste, repute dall'Esperto necessarie per il buon esito della procedura di composizione negoziata della crisi e, quindi, per la conduzione positiva delle trattative con i singoli creditori;



- che dal ricorso e dalla relazione ad essa allegata emerge che non sono in atto procedure esecutive nei confronti della ricorrente e che la procedura per sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c.*, il cui giudizio è rubricato al numero di RG. /23 del Tribunale Civile di Milano – Giudice dott.ssa Antonella Cozzi, proposto dalla società A R C S.r.l. sulla base di un asserito credito per fornitura merce, pendente al momento della proposizione del ricorso, risulta essere stato dichiarato inammissibile nelle more del presente giudizio;
- che, con decreto emesso in data 22 novembre 2023, lo scrivente magistrato, verificata la tempestività del ricorso, fissava l'udienza del 19 dicembre 2023 per la comparizione delle parti, disponendo la notifica a cura del ricorrente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza all'Esperto e ai creditori;
- che con atto depositato il 14 dicembre 2023, si costituiva il creditore A s.r.l. in persona del l.r.p.t., A B , il quale dopo aver esposto le ragioni del proprio credito, si rimetteva sostanzialmente alla decisione del Tribunale in ordine alla conferma delle misure protettive;
- che con atto depositato in data 18 dicembre 2023, si costituiva il creditore A R C S.r.l., il quale dopo aver premesso che il proprio credito nei confronti della società ricorrente ammontasse ad oltre duecentomila euro, esponeva le proprie perplessità circa la fattibilità e l'attendibilità del progetto di risanamento sotteso alla composizione negoziata, per come delineato, mentre, con riguardo alla richiesta di conferma delle misure protettive, chiedeva che, ove accolta, venissero protratte per il tempo minimo previsto dalla legge (pari a trenta giorni);
- che all'udienza celebrata in data 19 dicembre 2023, nel contraddittorio tra le parti e in assenza dell'Esperto il quale non presenziava per ragioni di salute, facendo pervenire il proprio parere per iscritto, il giudice si è riservato di provvedere.

OSSERVA

La presente valutazione ha ad oggetto la conferma o la revoca delle misure protettive richieste da D S S.r.l. con istanza presentata sulla piattaforma telematica in data 3 novembre 2023 e già provvisoriamente efficaci *ex art. 18, comma primo, CCII* dal momento della relativa pubblicazione nel registro delle imprese. Le misure richieste riguardano la generalità dei creditori (diversi dai lavoratori).

Va preliminarmente evidenziato, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso, che la società è in possesso dei requisiti soggettivi normativamente richiesti: (i) è una società a responsabilità limitata; (ii) non è sottoposta ad altre procedure concorsuali; (iii) non ha avuto in precedenza accesso ad altra procedura di composizione negoziata della crisi.

Quanto, poi, al versante oggettivo, va evidenziato, in primo luogo, che il procedimento per la conferma di misure protettive ha natura cautelare e impone la verifica dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*: il *fumus boni iuris* consiste nel sommario accertamento della



condizione oggettiva rappresentata da uno stato di crisi o di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzatasi, purché reversibile, tale, cioè, da rendere tuttora ragionevolmente perseguibile il risanamento; il *periculum in mora* consiste nell'accertare il rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative stesse.

La natura cautelare del presente procedimento impone, dunque, di verificare, con cognizione necessariamente sommaria - parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e sugli accertamenti preliminari operati dall'esperto - la sussistenza di tali due requisiti, secondo la particolare declinazione che essi assumono nella materia in esame.

Più nello specifico, il requisito del *fumus boni iuris* impone di verificare se le misure protettive richieste siano strutturalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che (mutuando la icastica dizione da tempo adottata dalla Suprema Corte con riguardo alla figura del concordato preventivo in continuità aziendale, oggi in larga parte rifiuta positivamente nel CCII) non appaia obiettivo "*manifestamente implausibile*" in ragione della "*palese inettitudine*" del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa.

Elementi sintomatici di tale idoneità, secondo parte della giurisprudenza di merito, sono rappresentati da: (i) la espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto; (ii) l'attestato di fiducia dell'Esperto; (iii) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere; (iv) la chiarezza della strategia di risanamento; (v) la ragionevolezza e solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento; (vi) il fatto che la continuità non stia distruggendo risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori (cfr, Tribunale di Modena, 3 dicembre 2022).

Secondo altra parte della giurisprudenza di merito, condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive è "*l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (art. 17, comma 5 e 21, comma 1, CCII) intesa come ragionevole ovvero basata su dati attendibili e ipotesi realistiche*" implicanti "*una possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa*", da valutarsi secondo i seguenti criteri: "(i) grado di chiarezza, completezza e coerenza del progetto di piano di risanamento predisposto secondo le linee guida indicate dall'art. 13, comma 2, CCII; (ii) risultati del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; (iii) adesione alle trattative di uno o più creditori che rappresentano la maggioranza del debito da ristrutturare; (iv) stato di avanzamento delle trattative ed eventuale formulazione di proposte alle parti interessate; (v) disponibilità del sostegno finanziario dei soci o di terzi investitori (o presenza di manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda in ipotesi di continuità indiretta); (vi)



sostenibilità finanziaria del progetto di finanziamento risultante dal piano finanziario per i sei mesi successivi al deposito della domanda (Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023).

Una lettura ampia e per certi versi intermedia rispetto alle posizioni sopra indicate è quella fornita da dal Tribunale di Piacenza che, con ordinanza del 22 dicembre 2022, ha chiarito che la conferma delle misure protettive sia *“subordinata all'accertamento, da parte del Giudice, di una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e sugli accertamenti preliminari operati dall'esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa - al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali -, giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori”*; il tutto secondo un accertamento *“parametrato alla concreta condizione economico-finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficace risanamento dell'impresa stessa”*; valutazione, infine, da compiersi tenendo conto degli elementi sintomatici dell'idoneità della composizione negoziata a perseguire l'obiettivo del risanamento che sono stati declinati dalla giurisprudenza di merito sopra citata (in termini differenti ma per molti aspetti sovrapponibili).

Quanto al *periculum in mora*, esso può essere individuato nel rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative indagine quest'ultima che si estende a tre distinti profili: a) l'esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione delle stesse da parte dell'imprenditore con correttezza e buona fede, in modo da assicurare ai creditori interessati una completa informazione; b) la strumentalità delle misure protettive attivate dall'imprenditore rispetto al buon esito delle trattative; c) il bilanciamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori (sul punto, cfr., Trib. Avellino, 16 maggio 2022 e 2 dicembre 2022).

Tanto premesso, occorre, a questo punto, analizzare la specifica situazione della società ricorrente, facendo principalmente riferimento alla relazione redatta dal legale rappresentante della società e al parere (scritto) reso dall'Esperto, con vaglio rigoroso e approfondito fondato sulla documentazione allegata al ricorso e al contenuto del ricorso stesso.

Orbene, dalla relazione del 3 novembre 2023 e dalla lettura del ricorso, emerge che la società ricorrente è stata costituita nel 2013 e svolge l'attività di torrefazione per la lavorazione del caffè.

Nella relazione, in particolare, si legge che la passione per il proprio lavoro e la costante ricerca del miglioramento negli anni, hanno consentito all'azienda di diventare *“una vera e propria industria del*



caffè e di aprirsi ai mercati del Centro-Sud Italia attraverso la produzione e commercializzazione di cialde monodose, Capsule Compatibili “Nespresso”, “A Modo Mio”, “Point”, “Dolce Gusto”, Caffè in Grani a marchio “Caffè Napoli Express” e in conto terzi”.

Le ragioni della crisi della società sono da ricondursi al “*generale aumento dei costi di materie prime e costi di gestione, accompagnato da una forte concorrenza delle aziende leader del settore*”, che hanno creato forti turbative di mercato, travolgendo anche la società D S S.r.l. la quale non è riuscita a fronteggiare l’aumento dei costi con un corrispondente aumento della marginalità. Quanto sopra indicato, dunque, ha fatto emergere per la società gravi squilibri finanziari che hanno comportato la necessità di ricorrere allo strumento della composizione negoziata.

Nella medesima relazione e con specifico riguardo alla strategia di intervento industriale per il recupero dell’equilibrio economico – finanziario e il risanamento, si legge che “*la società si rende disponibile a cedere l’azienda, come da scrittura privata, al prezzo di cessione di euro 800.000,00 (ottocentomila/00), provvederebbe a cedere le scorte di rimanenze ancora in essere per euro 215.648,00; la società inoltre deve ancora incassare crediti da clienti per euro 396.584,00, inoltre la società vanta crediti d’imposta per € 103.313,00, crediti tributari per euro 56.266,00, sui conti corrente vi sono euro 24.312,00, i crediti per anticipi a fornitori ammontano ad euro 15.000,00 e le giacenze di cassa ammontano ad € 10,00”.*

La gran parte degli attivi che si prevede di asservire al rimborso dei crediti è rappresentata, dunque, dai proventi della cessione d’azienda.

Con riferimento, poi, alle tempistiche, viene evidenziato che “*ci si aspetta di riuscire a pagare integralmente il TFR ed i debiti tributari, inoltre si prevede di pagare i creditori chirografari nella misura dell’86%, così come già riportato nello schema “a”. Tali risultati non sarebbero sicuramente perseguibili qualora fossero avviate eventuali procedure esecutive e/o fallimentari. I vantaggi da individuare nel piano su sintetizzato sono rappresentati principalmente dalla tempestività con cui verrà perfezionata la cessione dell’azienda in favore della O S.r.l., così come già previsto nel contratto di affitto d’azienda e nelle trattative in corso con la stessa oltre alla rapidità con cui si procederà al recupero dei crediti presenti nell’attivo, anche grazie all’esperienza decennale maturata nel settore dall’amministratore unico, stimabile in 24/36 mesi”.*

L’istante ha, poi, illustrato di avere a disposizione un attivo euro 1.611.133,00 a fronte di debiti per euro 1.844.991,00 circa, dichiarando che, attraverso il pagamento dei creditori all’ 86%, si riuscirebbe a far fronte al risanamento di tutta la posizione debitoria; si pagherebbero integralmente il TFR e i debiti tributari.

All’udienza di discussione, la società ricorrente si riportava al contenuto del proprio ricorso, mentre i creditori alle osservazioni evidenziate nelle proprie memorie di costituzione. L’Esperto non



compariva per ragioni di salute e con parere scritto, depositato a cura del ricorrente in data 18 dicembre 2023, rappresentava che, di fatto, non erano ancora iniziate le trattative con i creditori, ritenendo imprescindibile avere prima una ragionevole rappresentazione dei flussi finanziari in entrata, necessari alla realizzazione del piano; con riguardo, poi, alla possibilità di ritenere la richiesta in oggetto strumentale rispetto alle prospettive di risanamento dell'impresa, evidenziava che sino a quel momento *“non aveva verificato la presenza di elementi fattuali che facciano apparire manifestamente impraticabile ogni forma di risanamento, anche in via indiretta; ad ogni modo, dichiarava di ritenere essenziale la conferma delle misure protettive per salvaguardare l'esito delle trattative che a breve saranno intraprese”*.

Orbene, alla luce di quanto esposto e tenuto conto dei suddetti principi di diritto, ritiene lo scrivente magistrato che nel caso di specie non ricorrono i presupposti, sia con riguardo al requisito del *fumus boni iuris* (inteso come ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa) che con riferimento al *periculum in mora* (correlato allo stato delle trattative e alla strumentalità delle misure richieste alla attuazione concreta del piano), per l'accoglimento del ricorso.

Ed infatti, per come strutturato, il piano predisposto dalla società ricorrente appare fumoso, a tratti opaco, *“innetto”*, assimilabile più ad una mera dichiarazione di intenti che ad una concreta prospettiva di rilancio aziendale, e comunque inidoneo a rappresentare con sufficiente chiarezza le modalità immaginate dal ricorrente per il risanamento della sua impresa, obiettivo che, allo stato, appare *“manifestamente implausibile”*.

In particolare, con riguardo al requisito del *fumus boni iuris*, va in primo luogo evidenziato che la documentazione prodotta dal debitore nel procedimento di composizione negoziata, nel cui ambito si inserisce il procedimento incidentale per la conferma delle misure protettive, risulta estremamente scarna, frettolosa e del tutto inadeguata a permettere una valutazione sulle circostanze rilevanti, illustrate dal legislatore, per la realizzabilità del piano.

In particolare, con riguardo alle tempistiche di incasso da parte dei creditori, la relazione predisposta dal rappresentante legale della società prevede, in estrema sintesi, un orizzonte temporale di *“24/36 mesi”* che, tuttavia, non viene giustificato da elementi oggettivi o quanto meno indicativi della attendibilità di tale previsione.

Analogamente, con riferimento alla categorizzazione dei creditori, non si rinvencono nella relazione elementi suscettivi di orientare l'interprete nella individuazione dei criteri e della scansione temporale con la quale i singoli creditori verranno soddisfatti, alla luce dei rispettivi gradi di prelazione (ove presenti).

Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento ad altro profilo, quello riguardante i crediti asseritamente vantati dalla società. Ed infatti, nella relazione si fa genericamente riferimento



ad un credito di oltre trecentomila euro che la società conta di incassare dai propri clienti ma non viene spiegata la ragione per la quale nell'esercizio 2022 erano stati valutati in misura maggiore, pari ad oltre cinquecento mila euro e, dunque, a cosa sia dovuta tale svalutazione.

Né è dato comprendere, per quanto concerne le rimanenze di magazzino che la società prevede di cedere per euro 215.000,00, da quali elementi possa desumersi la congruità di tale valore e la verosimiglianza della vendita stessa di tali beni. Senza voler considerare che nell'ultimo bilancio disponibile (2022) le rimanenze venivano valutate per un importo pari ad oltre un milione di euro per cui non si comprende neppure come si sia addivenuti al valore (notevolmente inferiore) indicato nella relazione.

Ad ulteriore riprova della scarsa serietà o, comunque, della poca chiarezza del piano va, poi, evidenziato che nella relazione redatta dal rappresentante legale della società si fa riferimento ad una operazione di cessione d'azienda in favore di altra società, O S.r.l., descritta come la chiave per il superamento della crisi aziendale, come un passaggio centrale per il risanamento dell'azienda; eppure nessun cenno viene dedicato alla situazione economico – finanziaria di detta società, alle condizioni patrimoniali e alla effettiva disponibilità da parte della stessa di risorse adeguate per l'assunzione di un simile impegno, tutte informazioni di estrema rilevanza ai fini di una valutazione, sia pure prognostica, della effettiva risanabilità aziendale.

Al contrario, notizie più approfondite in merito alla potenziale società cessionaria è stato possibile desumerle solo dalla produzione documentale del creditore A R C S.r.l. il quale, pur non opponendosi alla richiesta di conferma delle misure protettive applicate, ha evidenziato una serie di criticità in ordine alla fattibilità del piano.

Ebbene, dagli allegati alla memoria di costituzione di tale creditore (e, in particolare, dalla visura camerale e dagli ultimi bilanci della società O , allegati 10, 12 e 21 della memoria difensiva) è stato possibile recuperare una serie di dati che si sono rivelati salienti ai fini della decisione, necessari per la ricostruzione di un quadro (più) chiaro della complessiva vicenda successiva prospettata dalla società ricorrente.

In particolare, dall'ultimo bilancio depositato dalla ipotetica cessionaria, risalente al 31 dicembre 2021, si evincono i seguenti dati: un capitale sociale pari ad euro 10.000; ricavi complessivi pari ad euro 482.000,00 circa, a fronte di costi di produzione approssimativamente pari al fatturato (pur con un fatturato così limitato, la società annovera ben 13 dipendenti); debiti nei confronti dei fornitori per circa euro 261.000,00 circa (la gran parte di tali debiti è esigibile entro l'esercizio corrente).

Ed ancora, è emerso che gli esercizi 2020 e 2021 si sono chiusi con un modestissimo utile, pari ad euro 9.000,00 e 40.000,00 circa e che la società vantasse “crediti verso soci” per euro 10.000,00, poi scomparsi dal bilancio 2021 senza alcuna motivazione.



Come pure, si è evinto che O S.r.l., a ben vedere, non è proprietaria di alcun bene immobile per cui l'attività d'impresa, che viene esercitata presso lo stabilimento di (), nonché presso gli esercizi commerciali di T , G () e R (), presumibilmente viene condotta in regime di locazione (con i conseguenti costi ed oneri).

Orbene, è evidente che l'analisi di tali dati, specie se raffrontati alla circostanza che la futura cessionaria sia stata costituita solo nel 2020, lasci emergere non pochi dubbi in ordine alla adeguatezza di tale compagine aziendale a far fronte ai propri impegni, con particolare riguardo: (i) agli oneri gestionali dell'azienda; (ii) all'obbligo di restituire l'azienda alla concedente, se del caso, al termine dell'affitto, qualora non dovesse essere esercitata l'opzione di acquisto, in condizioni di continuità aziendale; (iii) all'obbligo di corrispondere alla concedente il prezzo di acquisto dell'azienda, in caso di esercizio dell'opzione d'acquisto.

Va poi evidenziato che il bilancio di D S S.r.l. al 31 dicembre 2022 registra costi di produzione pari ad oltre un milione di euro, sostenuti, come può desumersi dalle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente, per l'acquisto di macchinari *“per automatizzare la produzione e far sì che gli standard qualitativi fossero in continua crescita”*, essendo il settore della torrefazione *“un settore in continua evoluzione”*. Ebbene, ritiene lo scrivente magistrato che, condivisibilmente con quanto osservato dal creditore A R , il taglio dimensionale della neo società O sia senza dubbio poco compatibile con uno scenario di mercato caratterizzato da forte tensione competitiva, che rende necessari continui investimenti, come quello della D S .

Ad ogni buon conto, l'incertezza e la aleatorietà del piano può desumersi agevolmente anche da una mera lettura del contratto d'affitto d'azienda che, all'art. 4, stabilisce che *“il sorgere di eventuali azioni di qualsiasi genere e in particolare esecutive, relative a diritti e/o obbligazioni sorti prima del presente atto e riconducibili alla parte affittuaria (rectius, concedente) attribuirà alla società “O S.r.l.” il diritto di risolvere il presente contratto ex art. 1456 c.c.”*.

Ed infatti, dalla norma appena esaminata si evince chiaramente che l'attribuzione alla futura cessionaria del potere unilaterale (fortemente discrezionale) di risoluzione del patto di opzione d'acquisto, renda oltremodo precaria la stessa possibilità, a monte, che quell'operazione vada in porto. Anche in considerazione di tale elemento, dunque, la prospettiva di risanamento proposta appare tutt'altro che concreta.

Non da ultimo, va osservato che il piano ipotizzato dalla società ricorrente - che, in buona sostanza, giova ribadirlo, si traduce nella cessione dell'intero compendio aziendale e nell'incasso dei crediti, con la successiva verosimile estinzione della società - presenta una natura palesemente liquidatoria, in pieno contrasto con la *ratio* ispiratrice del procedimento di composizione negoziata che è quella di perseguire il risanamento dell'impresa.



L'affitto d'azienda, infatti, lungi dal costituire indice di continuità aziendale, determina tendenzialmente, e in assenza di elementi da cui poter desumere i presupposti per la prosecuzione dell'impresa, la perdita della qualità di imprenditore commerciale (sul punto, si veda Cass. Civ, Sez. VI, 16 marzo 2020, n. 7311 sulla inammissibilità del ricorso di fallimento per intervenuta cessazione dell'attività aziendale in caso di affitto d'azienda il cui principio di diritto può parimenti estendersi alla fattispecie che ci occupa, limitatamente al profilo della inattività a seguito di affitto d'azienda). Nei medesimi termini, del resto, si è espressa la prevalente giurisprudenza di merito che considera la richiesta di conferma delle misure protettive incompatibile con la presentazione di un piano di risanamento con finalità meramente liquidatorie nel quale si preveda, eventualmente anche attraverso la stipulazione di un accordo, il soddisfacimento dei creditori esclusivamente mediante i proventi della dismissione dei beni del debitore.

La composizione negoziata della crisi presuppone, infatti, come detto, la ragionevole perseguibilità del risanamento attraverso la prosecuzione in continuità (diretta o indiretta) dell'attività d'impresa ed in linea con tale presupposto l'art. 23 CCII, rubricato "*Conclusione delle trattative*", non prevede alcuna soluzione "liquidatoria" come sbocco delle trattative della composizione negoziata, ma solo soluzioni in continuità. Ne discende che anche il concordato semplificato deve ritenersi strumento accessibile solo nel caso di impossibilità di risanamento attraverso una delle soluzioni individuate dall'articolo 23, commi primo e secondo lettera *b*), a seguito di fallimento delle trattative comunque condotte secondo buona fede (accertata nel parere reso dall'Esperto *ex art 25 sexies* CCII). Pertanto, la conferma delle misure protettive all'inizio delle trattative può dunque essere concessa solo a fronte di un piano "in continuità" che, secondo la valutazione prognostica dell'Esperto consenta di approdare, in termini di ragionevolezza, ad un accordo con i creditori o comunque ad una delle suddette soluzioni previste dall'art. 23 CCII (Tribunale di Bergamo, 15 febbraio 2022; Tribunale di Bergamo 15 marzo 2022, Est. Gelato; Tribunale di Ferrara, 21 marzo 2022 Est. Ghedini).

Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo al profilo del *periculum in mora* e, in particolare, al discorso della proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, non avendo la società ricorrente spiegato in che termini queste ultime possano ritenersi realmente funzionali al percorso di risanamento (posto che anche questo non viene minimamente descritto).

Sempre con riferimento al *periculum*, si osserva che il piano appare sprovvisto anche di argomenti a sostegno del requisito di urgenza previsto *ex lege*, fatta eccezione per il ricorso per sequestro conservativo promossa da A R C S.r.l. che, tuttavia, nelle more del presente giudizio, è stato dichiarato inammissibile, facendo venir meno l'esigenza di porre al riparo il patrimonio della società richiedente.



Né argomenti di segno contrario riescono a trarsi dal parere dell'Esperto che, a ben vedere, risulta privo anche degli elementi minimi e indispensabili, previsti *ex lege*, necessari per orientare l'interprete nella direzione volta alla conferma o alla revoca delle misure protettive.

Al riguardo, giova evidenziare che l'art. 19, comma quarto, CCII, prevede che il parere dell'Esperto indipendente, da esaminare in udienza, debba riguardare la funzionalità delle misure richieste al buon esito delle trattative. Tuttavia, tale locuzione normativa, implica (quantomeno) che il parere in esame verta anche su una serie di elementi ulteriori, quali: il controllo del deposito di tutta la documentazione prescritta e, di conseguenza, la congruità dei documenti depositati, in particolare del piano di risanamento e dell'attestazione dell'imprenditore circa la risanabilità dell'impresa; la valutazione della struttura organizzativa, amministrativa e contabile dell'impresa, in conformità all'articolo 2086 del codice civile (cosiddetti "adeguati assetti"); la circostanza che risultino avviate trattative in corso con i creditori, descrivendo lo stato delle stesse; la considerazione dell'incidenza delle misure protettive sui diritti di terzi e che le stesse risultano funzionali allo svolgimento delle trattative ed al risanamento della crisi, potendo eventuali iniziative assunte da singoli creditori pregiudicare l'attuazione del piano proposto; un giudizio positivo riguardo alla effettiva e concreta fattibilità giuridica ed economica del piano (valutabile al momento soltanto in termini di ragionevole prognosi di successo) ed a ritenere ragionevolmente perseguibile l'obiettivo del risanamento della crisi di impresa (sul punto e, in particolare, sul perimetro contenutistico dell'Esperto indipendente, si veda Tribunale di Salerno, 10 ottobre 2023).

Inoltre, è fondamentale che l'Esperto esamini con attenzione i rapporti attuali tra il debitore e i creditori destinatari dell'istanza cautelare specifica e che includa anche considerazioni sugli esiti del *test* pratico e sulla risanabilità dell'impresa.

In particolare, il piano di risanamento, redatto dall'imprenditore prima o durante la composizione negoziata, deve essere sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell'Esperto sulla base della apposita *check-list*. L'Esperto deve inoltre esaminare l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali.

Tutto questo manca nel caso di specie, essendo il parere dell'Esperto del tutto sprovvisto di ciascuno di tali elementi e constando esso di poche, generiche battute dalle quali emerge che la sua attività di controllo non sia stata, si può dire, neppure ancora avviata. Del resto, è il medesimo Esperto che riferisce di non aver ancora esaminato la documentazione della società ricorrente e che, di riflesso, non siano state neppure ancora intraprese le trattative con i creditori.

Ebbene, di fronte ad un quadro così lacunoso ove i profili di incertezza, di totale approssimatività afferiscono tanto alla relazione della società ricorrente, quanto allo stesso parere dell'Esperto indipendente, non appare possibile allo stato valutare se il piano sia o meno idoneo a consentire il



risanamento della esposizione debitoria della impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

L'estrema carenza della documentazione fornita non consente, infatti, di formulare un giudizio *ex ante*, improntato su un criterio di ragionevolezza, in ordine alla concreta percorribilità della prospettiva di risanamento aziendale, lasciando emergere, semmai, dubbi in ordine alle reali motivazioni che hanno condotto il richiedente a ricorrere a tale strumento di regolazione della crisi.

Del resto, *“da più parti è stato già evidenziato il rischio che le imprese ricorrano alla composizione negoziata a fini meramente dilatori o, peggio, per tentare di beneficiare dei vantaggi rilevanti derivanti da un eventuale accesso al concordato liquidatorio coattivo semplificato che, è bene ribadirlo, non può rientrare nel novero delle soluzioni perseguite dall'imprenditore fin dall'inizio della negoziazione, ma l'esito di un percorso in cui lo stesso ha ricercato in buona fede una qualche forma di accordo con i creditori, poi non raggiunto per indisponibilità degli stessi o per ragioni oggettive”* (in questi termini, *ex multis*, Tribunale Siracusa, 14 settembre 2022).

Al netto di queste considerazioni e al fine di scongiurare qualsiasi forma di abuso degli strumenti previsti dal Codice del Crisi, a svantaggio del ceto creditorio, pertanto, non può ritenersi accoglibile la richiesta avente ad oggetto la conferma delle misure protettive che, in quanto tale, va rigettata.

Nulla per le spese tenuto conto della complessità e della novità delle questioni trattate alla luce della recente introduzione normativa dell'istituto in esame.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Così deciso in Torre Annunziata, il 24 gennaio 2024

Il Giudice

dott.ssa Anna Laura Magliulo

